

## PARTE SPECIALE 8

### Piano di Prevenzione della Corruzione (P.P.C.)

REVISIONE	DATA	PREDISPOSTO E PROPOSTO DA:	APPROVATO DA:	NOTE
REV.00	30.1.2014	Responsabile della Prevenzione della Corruzione	Consiglio di Amministrazione	Prima adozione
REV.01	26.6.2015	Responsabile della Prevenzione della Corruzione	Consiglio di Amministrazione	Aggiornamento
REV.02	30.1.2017	Responsabile della Prevenzione della Corruzione	Consiglio di Amministrazione	Aggiornamento
REV. 03	30.1.2018	Responsabile della Prevenzione della Corruzione	Consiglio di Amministrazione	Aggiornamento
REV. 04	30.1.2019	Responsabile della Prevenzione della Corruzione	Consiglio di Amministrazione	Aggiornamento

## 8.1 Quadro normativo

La Legge 190/2012 e il d.lgs. 33/2013 disciplinano un complesso sistema di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, nell'ambito del quale è previsto che gli enti pubblici provvedano a nominare al loro interno un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) e adottino, su proposta dello stesso responsabile, delle specifiche misure di prevenzione della corruzione.

Il Piano assume un valore programmatico incisivo, dovendo necessariamente prevedere obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione fissati dall'organo di indirizzo.

In materia di trasparenza, il combinato disposto tra la L. 190/2012 e il d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016, richiede l'adempimento di una serie di obblighi di pubblicazione relativi ai dati indicati dalle normative citate.

### 8.1.1 Ambito soggettivo di applicazione

L'articolo 2-bis del d.lgs. 33/2013 stabilisce che la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni sia applicabile, in quanto compatibile, anche:

- Agli enti pubblici economici e agli ordini professionali.
- Alle società in controllo pubblico (art. 2 co. 1 lett. m) del d.lgs. 175/2016)<sup>1</sup>.
- Alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

Il comma 3 del medesimo articolo distingue ulteriormente tra:

- Società in partecipazione pubblica.
- Associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.

La linea di confine tra enti "in controllo pubblico" (art. 2-bis co.2 d.lgs. 33/2013) e gli altri enti (art. 2-bis co.3 d.lgs. 33/2013) non ha carattere meramente formale bensì conforma, in modo differenziato, l'applicazione della normativa anticorruzione, in ragione del diverso grado di coinvolgimento delle Pubbliche Amministrazioni all'interno delle due diverse tipologie di soggetti.

---

<sup>1</sup> L'art. 2 co. 1 lett. b) del D.lgs. 175/2016 definisce come «controllo»: "la situazione descritta nell'art. 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo".

Le prime sono a tutti gli effetti assimilate alle amministrazioni per quanto riguarda la prevenzione della corruzione e la trasparenza; le seconde, invece, hanno delle attenuazioni rispetto all'applicazione integrale della disciplina di cui alla L. 190/2012 e del d.lgs. 33/2013.

In particolare, le società "controllate" sono tenute alla nomina di un Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza e all'adozione di uno specifico piano per la prevenzione della corruzione, oltre che all'adempimento integrale degli obblighi di pubblicazione nell'ambito della disciplina della trasparenza.

La disposizione citata impone, comunque, un vaglio di compatibilità ("in quanto compatibile") delle disposizioni in relazione alla tipologia degli enti, tenendo conto i tratti distintivi che ne caratterizzano la struttura. Tale compatibilità va valutata in relazione alle diverse categorie di enti e alla tipologia delle attività svolte. In particolare si dovrà distinguere i casi di attività sicuramente di pubblico interesse e i casi in cui le attività della società siano esercitate in concorrenza con altri operatori economici. Occorre, infine, avere riguardo al regime normativo già applicabile alle diverse tipologie di enti in base ad altre fonti normative, allo scopo di evitare la duplicazione degli adempimenti e di garantire un coordinamento con gli obblighi di prevenzione.

### **8.1.2 Sanzioni**

Nel caso in cui venga omessa l'adozione del Piano di prevenzione della corruzione o dei Codici di comportamento (Codice etico), è prevista l'applicabilità di una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000 (art. 19, comma 5, D.L. 90/2014).

In materia di trasparenza, la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati relativi all'amministrazione e alla compagine societaria (artt. 14 e 22 del d.lgs. 33/2013) può dar luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.

Inoltre, con l'orientamento n. 24 del 23 settembre 2015, l'ANAC ha formulato indicazioni in merito all'applicazione della sanzione consistente nel divieto per le pubbliche amministrazioni di erogare somme a qualsiasi titolo in favore di enti pubblici vigilati, enti di diritto privato in controllo pubblico e società partecipate, nei casi di omessa o incompleta pubblicazione dei dati.

Il procedimento sanzionatorio per l'irrogazione delle sanzioni per il mancato adempimento della disciplina anticorruzione e trasparenza è disciplinato da apposito "Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio" emanato dall'ANAC in data 16 novembre 2016.

## 8.2 Il Piano per la prevenzione della corruzione di Sito S.p.A

Il Piano di S.I.TO nasce da un'attività di *self risk assessment*, che è consistita nella mappatura del rischio attraverso l'analisi della documentazione societaria e l'effettuazione di interviste ai soggetti responsabili delle aree maggiormente a rischio, da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza.

Il presente Piano è approvato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza e deve essere portato a conoscenza delle pubbliche amministrazioni vigilanti e pubblicato sul sito istituzionale.

Inoltre, per società ed enti controllati, l'ANAC individua ora un sistema integrato di prevenzione fondato su "un documento unitario che tiene luogo del Piano di prevenzione della corruzione". Le misure anticorruzione vanno, cioè, ad inserirsi nel modello organizzativo adottato ai sensi del d.lgs. 231/2001 - dove esistente -, confluendo in un'apposita sezione dello stesso e restando chiaramente identificabili "tenuto conto che ad esse sono correlate forme di gestione e di responsabilità differenti".

Pertanto, il presente Piano, pur conservando una sua autonomia dal punto di vista dell'ambito di applicazione e dell'aggiornamento, è inserito quale Parte Speciale 9 nel Modello Organizzativo adottato da SITO e si coordina con questo per quanto compatibile.

Il presente documento può essere aggiornato in qualsiasi momento ovvero al verificarsi (i) di un evento che palesi l'esigenza di integrazione e/o modifica delle procedure esistenti, (ii) di un mutamento strutturale della società o (iii) di una rilevante modifica normativa.

Così, il verificarsi di un episodio di corruzione, di condanna per cattiva gestione delle risorse pubbliche, di una sanzione disciplinare per violazione dei doveri dei funzionari o di una segnalazione al responsabile o all'Autorità, sarà da considerare evento significativo cui dovrà corrispondere una rivalutazione del rischio e dell'adeguatezza delle misure, nella prospettiva di un loro rafforzamento.<sup>2</sup>

L'art. 1 comma 8 della L. 190/2012 prevede che il Piano debba essere approvato dall'organo di indirizzo politico, identificato nel Consiglio di Amministrazione, entro il 31 gennaio di ogni anno, termine confermato dall'aggiornamento 2018 del Piano Nazionale Anticorruzione.<sup>3</sup>

L'approvazione e le modifiche vengono effettuate dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

Il RPCT è tenuto ad un'attività di monitoraggio costante delle misure adottate "al fine di valutare, almeno annualmente, la necessità di aggiornamento".

---

<sup>2</sup> Così Cantone R. "Il sistema della prevenzione della corruzione in Italia", [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 27.11.2018

<sup>3</sup> A seguito delle Linee Guida 1134/2017 che richiedevano al RPCT un'attività di monitoraggio costante delle misure adottate "al fine di valutare, almeno annualmente, la necessità di aggiornamento", ci si era chiesti se permanesse anche per le società e per gli enti "privati" l'obbligo dell'aggiornamento entro il 31 gennaio di ogni anno, con particolare riguardo al caso in cui tale Piano sia parte del Modello organizzativo "231" che soggiace ad altre modalità e tempistiche di aggiornamento. Il Piano Nazionale Anticorruzione citato pare, però, confermare la necessità di una revisione annuale del Piano adottato dai singoli enti.

Tale documento (quando approvato e ogni qualvolta venga modificato) deve essere pubblicato sul sito istituzionale e ne deve essere data informativa ai soci, alla Società di Revisione, all'Organismo di Vigilanza, ai dipendenti e ai collaboratori.

### 8.3 Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza

La figura del RPCT è stata interessata in modo significativo dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016. L'attuale disciplina è volta a unificare in capo ad un solo soggetto l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e a rafforzarne il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività, eventualmente anche con modifiche organizzative.

Tale Responsabile viene, pertanto, identificato con riferimento ad entrambi i ruoli come Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT).

Per questo ruolo è stata nominata la **dott.ssa Laura Molinario con delibera del Consiglio di Amministrazione** del 23.12.2013, confermato, con particolare riferimento al ruolo in ambito di trasparenza, con delibera del CdA del 30.1.2017.

#### Indipendenza e di autonomia

In considerazione dei numerosi compiti direttamente attribuiti al RPCT nei confronti del personale dell'ente, ed eventualmente per quel che concerne le disfunzioni anche nei confronti degli organi di indirizzo, è indispensabile che tra le misure organizzative da adottarsi da parte degli organi di indirizzo vi siano anche quelle dirette ad assicurare che il RPCT svolga il suo delicato compito in modo imparziale, al riparo da possibili ritorsioni.

#### Supporto conoscitivo e operativo

È altamente auspicabile che gli vengano assicurati poteri effettivi, preferibilmente con una specifica formalizzazione nell'atto di nomina, di interlocuzione nei confronti di tutta la struttura, sia nella fase della predisposizione del Piano e delle misure sia in quella del controllo sulle stesse.

#### Interlocuzione e controllo

Nelle modifiche apportate dal d.lgs. 97/2016 risulta evidente l'intento di rafforzare i poteri di interlocuzione e di controllo del RPCT nei confronti di tutta la struttura. Emerge più chiaramente che il RPCT deve avere la possibilità di incidere effettivamente all'interno dell'ente e che alla responsabilità del RPCT si affiancano con maggiore decisione quelle dei soggetti coinvolti nell'attuazione delle misure di prevenzione.

#### Compiti

Al RPCT spetta:

- Proporre l'adozione del PPC e il suo aggiornamento;
- Definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti che operano in settori esposti al rischio di corruzione;
- Verificare l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità, proponendo eventualmente le modifiche necessarie;

- Redigere annualmente (entro il 15 dicembre o nel diverso termine indicato dall'ANAC) una relazione sull'attività svolta che offra il rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione (i.e. gestione dei rischi, formazione in tema di anticorruzione, codice etico, sanzioni ed altre iniziative quali forme di tutela offerte ai *whistleblowers* e rispetto dei termini dei procedimenti) definite dal Piano di Prevenzione della Corruzione da presentare al CDA e da pubblicare sul sito web;
- Formalizzare i flussi informativi relativi alla prevenzione della corruzione e una linea di *report* nei confronti dell'organo di indirizzo politico.

**Con particolare riguardo agli adempimenti in materia di trasparenza (di cui si dirà meglio al paragrafo 9.6), il RPCT è tenuto a:**

- Svolgere attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.
- Controllare e assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico.
- Garantire la pubblicazione sul sito web di SITO dei dati della Società richiesti dalla normativa vigente in materia di trasparenza.

Il RPCT adotta altresì misure di monitoraggio e vigilanza sugli obblighi di trasparenza (periodicamente ed "ad evento") attraverso dei controlli interni e dei test a campione.

Responsabilità

Il d.lgs. 97/2016 precisa che, in caso di ripetute violazioni del PPC, sussiste la responsabilità per omesso controllo, sul piano disciplinare, se il RPCT non prova di aver comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di aver vigilato sull'osservanza del Piano. I dirigenti e i responsabili di area, d'altra parte, rispondono della mancata attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, ove il RPCT dimostri di avere effettuato le dovute comunicazioni agli uffici e di avere vigilato sull'osservanza del Piano.

Resta immutata, in capo al RPCT, la responsabilità di tipo disciplinare, per danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, prevista all'art. 1, co. 12, della l. 190/2012, in caso di commissione di un reato di corruzione, accertato con sentenza passata in giudicato, all'interno dell'amministrazione. Il RPCT può andare esente dalla responsabilità ove dimostri di avere proposto un PPC con misure adeguate e di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza dello stesso.

Referenti

Gli eventuali Referenti per la prevenzione sono designati dal Responsabile per l'attuazione del piano anticorruzione e ad essi sono affidati i seguenti compiti:

- concorrere alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti;

- fornire le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulare specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;
- provvedere al monitoraggio delle attività svolte nell'ufficio a cui sono preposti nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione;
- definire specifiche misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza.

## 8.4 Individuazione dei rischi

### 8.4.1 Fattispecie di reato rilevanti in Sito S.p.A

La prevenzione della corruzione non riguarda i reati di corruzione *stricto sensu* ma l'intera gamma dei reati contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II del Capo I della Parte Speciale del Codice Penale, e altresì tutte quelle situazioni in cui – a prescindere dalla concreta rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell'ente o un danno alla sua immagine o all'immagine della pubblica amministrazione a causa dell'uso improprio delle funzioni attribuite.

Sotto il profilo della qualificazione soggettiva degli amministratori e dei dipendenti della Società si può affermare la loro possibile sussunzione nella categoria degli incaricati di pubblico servizio. Tali soggetti svolgono, infatti, una pubblica funzione caratterizzata però dalla mancanza dei poteri tipici del pubblico ufficiale che, invece, svolge una funzione amministrativa caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi (artt. 357 e 359 codice penale).

Inoltre, nella prospettiva della Legge 190/2012 le fattispecie da selezionare per la mappatura dei rischi devono essere analizzate sotto il profilo del possibile uso a fini privati delle funzioni attribuite e non nell'ottica dell'interesse o del vantaggio dell'ente che è tipica della responsabilità ai sensi del d.lgs. 231/2001.

Ciò comporta che il reato presupposto deve essere commesso nell'esercizio delle funzioni e nel rapporto organico con la Società.

Si ritiene, pertanto, che i reati presupposto di cui al codice penale da prendere in considerazione per la mappatura dei rischi sono i seguenti:

- art. 314 (peculato);
- art. 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui);
- art. 316 bis (Malversazione a danno dello Stato);
- art. 316 ter (Indebita percezione di erogazione a danno dello Stato);
- art. 317 c.p. (Concussione);
- art. 318-320 (Corruzione per l'esercizio della funzione);
- art. 319-320 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio);
- art. 319 quater (Induzione indebita a dare o promettere utilità);
- art. 322 (Istigazione alla corruzione);
- art. 323 (abuso d'ufficio);
- art. 325 (Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragioni d'ufficio);
- art. 326 (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio);
- art. 328 (Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione);
- art. 331 (Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità).

Oltre alle condotte tipiche sopra elencate, devono essere presi in considerazione – ai fini del presente documento – anche tutti i comportamenti prodromici a tali reati che, sebbene ancora privi di un disvalore penalmente rilevante, possano tuttavia essere la premessa di condotte autenticamente corruttive (c.d. *maladministration*).

Si ritiene, viceversa, di dover escludere i seguenti reati tra quelli potenzialmente configurabili nell'esercizio delle funzioni di amministratori e dipendenti della Società: Corruzione in atti giudiziari (**art. 319 ter c.p.**); Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (**art. 322 bis c.p.**); Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica (**art. 329 c.p.**); Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (**art. 334 c.p.**); Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (**art. 335 c.p.**).

#### 8.4.2 Aree di rischio

La mappatura dei rischi svolta per l'adozione del Modello di Organizzazione e Gestione ex d.lgs. 231/2001 rappresenta il punto di riferimento imprescindibile. Peraltro, in quella sede, così come emerge da quanto previsto nella parte dedicata alla prevenzione dei reati contro la pubblica amministrazione, si è già tenuto conto di processi sensibili che effettivamente rilevano anche nella prospettiva del reato commesso dall'incaricato di pubblico servizio che opera all'interno dell'organico della Società o comunque da un soggetto interno (apicale o subordinato) che agisce per un interesse privato in conflitto con l'interesse pubblico perseguito dalla Società.

In particolare, rilevano i processi attinenti alla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e la corretta applicazione del d.lgs. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti pubblici).

Le aree di rischio identificate nel Modello di Organizzazione e Gestione possono rilevare anche in relazione ai reati previsti dalla L. 190/2012 sopra richiamati perché attengono alla gestione di denaro, agli acquisti, alle vendite, alla tracciabilità dei flussi finanziari, alla conclusione di contratti, ai bandi di gara, tutte attività nelle quali si potrebbero commettere i reati sopra selezionati.

Le **aree a rischio** che in prima istanza si ritengono di rilevanza tenuto conto dell'attività svolta dalla Società sono dunque le seguenti:

AREE SENSIBILI	PROCESSI SENSIBILI
<p><b>RAPPORTI CON ENTI PUBBLICI E CON I TERZI</b></p>	<p><b>GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</b>, con particolare riferimento alla:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici in via esemplificativa e non esaustiva per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze, ecc...;</li> <li>✓ gestione delle ispezioni (amministrative, fiscali, previdenziali, ecc.);</li> <li>✓ gestione di procedimenti giudiziari, stragiudiziali e arbitrali.</li> </ul>

	<b>GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI ACQUISIZIONE E/O GESTIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, FINANZIAMENTI, ASSICURAZIONI O GARANZIE CONCESSE DAI SOGGETTI PUBBLICI</b>
	<b>NEGOZIAZIONE, STIPULA E/O ESECUZIONE DI CONTRATTI, CONVENZIONI, CONCESSIONI CON SOGGETTI PUBBLICI AI QUALI SI PERVIENE MEDIANTE PROCEDURE NEGOZiate (AFFIDAMENTO DIRETTO O TRATTATIVE PRIVATE) OVVERO MEDIANTE PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA (APERTE O RISTRETTE)</b>
	<b>GESTIONE DEI RAPPORTI CON I SOCI, IL COLLEGIO SINDACALE E LA SOCIETÀ' DI REVISIONE</b> con particolare riferimento al <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ controllo svolto dai Soci, dal Collegio Sindacale (anche con riferimento al controllo legale dei conti)</li> </ul>
<b>APPALTI E CONTRATTI</b>	<b>AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE GARE D'APPALTO IN CUI LA SOCIETÀ RICOBRE LA FIGURA DI STAZIONE APPALTANTE NONCHÉ L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI IN APPLICAZIONE DEL D.LGS 50/2016 (SOPRA E SOTTO SOGLIA)</b>
	<b>CONFERIMENTO E GESTIONE DELLE CONSULENZE (AMMINISTRATIVE, FISCALI, LEGALI, PROFESSIONALI ETC)</b>
<b>GESTIONE SOCIETARIA</b>	<b>GESTIONE DEL PROCESSO DI SPONSORIZZAZIONE, CONCESSIONE DI EROGAZIONI LIBERALI E DONAZIONI, SPESE DI RAPPRESENTANZA (INCLUSA LA POLITICA DI OMAGGI O REGALIE)</b>
	<b>GESTIONE DEI BENI STRUMENTALI E DELLE UTILITÀ AZIENDALI (ES. AUTOVETTURE, CELLULARI, PERSONAL COMPUTER, CARTE DI CREDITO AZIENDALI ETC.)</b>
	<b>GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO E DI REPORTING VERSO I RESPONSABILI DI FUNZIONE DI VOLTA IN VOLTA COINVOLTI</b>
	<b>GESTIONE DEL SISTEMA DI TRACCIABILITÀ DELLE SINGOLE OPERAZIONI SVOLTE</b>
	<b>UTILIZZO POTERI DI FIRMA E LEGALE RAPPRESENTANZA DEL LEGALE RAPPRESENTATE (O CHI NE FA LE VECI) E DEL DATORE DI LAVORO</b>

	<b>GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE</b> , con particolare riferimento alla: ✓ segnalazione dei conflitti di interesse
	<b>GESTIONE DEI RAPPORTI CON I LOCATARI</b>
<b>GESTIONE AMMINISTRATIVA E TAX</b>	<b>GESTIONE DI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI DEL PERSONALE E/O GESTIONE DEI RELATIVI ACCERTAMENTI E ISPEZIONI</b>
	<b>GESTIONE E CONTROLLO DELLE NOTE SPESE</b>
	<b>GESTIONE DEI RAPPORTI COMMERCIALI</b> con particolare riferimento alle: ✓ transazioni finanziarie
	<b>PREDISPOSIZIONE DELLE COMUNICAZIONI A SOCI E/O A TERZI RELATIVE ALLA SITUAZIONE ECONOMICA, PATRIMONIALE E FINANZIARIA DELLA SOCIETÀ (BILANCIO D'ESERCIZIO, CORREDATO DALLE RELATIVE RELAZIONI DI LEGGE, ECC.),</b> con particolare riferimento alla: ✓ redazione dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico, della Nota Integrativa, della Relazione sulla Gestione;
	<b>GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI</b>
<b>GESTIONE DEL PERSONALE</b>	<b>ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE</b>

Sarà compito del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza approfondire la mappatura dei rischi ed eventualmente proporre implementazioni nel corso della sua attività di verifica e di controllo.

## 8.5 Misure per la gestione del rischio

### 8.5.1 Regolamenti e direttive

Le misure primarie per la prevenzione del rischio di corruzione sono contenute nella normativa interna alla Società, e in particolare nei seguenti atti che ciascun dipendente è tenuto a conoscere e a rispettare:

- Statuto
- Codice etico
- Modello Organizzativo (con particolare riferimento alla Parte Speciale A)
- Regolamento interno

### 8.5.2 Procedure :

In Sito S.p.A sono già operative una serie di procedure idonee a contrastare o a prevenire eventuali fenomeni corruttivi:

- Organigramma
- Mansionario
- P\_01 Contabilità e bilancio
- P\_02 Operazioni monetarie e finanziarie
- P\_03 Finanziamenti pubblici
- P\_04 Omaggi e liberalità (aggiornata nel corso del 2018)
- P\_05 Selezione ed assunzione del personale
- P\_06 Operazioni societarie straordinarie
- P\_07 Trattamento delle informazioni riservate
- P\_08 Affidamento e contratti di appalto (aggiornata nel corso del 2018)
- P\_09 Procedura di esecuzione dei pagamenti
- P\_10 Gestione amministrativa dei rapporti commerciali
- P\_11 Benefits

Saranno, inoltre, formalizzate e/o incrementate tutte quelle prassi aziendali che consentono – nelle singole aree di rischio individuate nel presente PPC – una specifica forma di prevenzione di qualsivoglia fenomeno corruttivo.

Si precisa che a far data dal 18/10/2018 è sorto l'obbligo di svolgere le gare d'appalto a livello telematico, attraverso una piattaforma denominata "Sintel". Pertanto, da quella data non può più farsi ricorso alla documentazione cartacea. Al riguardo, si dà atto del fatto che la Società si è adeguata.

### 8.5.3 Sistemi di controllo

Riguardo ai c.d. **sistemi di controllo**, il Responsabile della prevenzione della corruzione provvederà a monitorare e a prevedere le seguenti attività:

- Definire delle tipologie di controllo e delle tempistiche di effettuazione delle stesse (anche attraverso incontri con le altre funzioni aziendali);
- Prevedere un sistema di raccolta/archiviazione delle segnalazioni o delle criticità riscontrate e un'attività di *feed-back* all'organo di indirizzo politico;
- Verificare l'evoluzione normativa in materia di anticorruzione e trasparenza.

#### **8.5.4 Incompatibilità e inconfiribilità per gli incarichi di amministratore e di dirigente**

Particolari adempimenti sono richiesti in riferimento al **conferimento degli incarichi ad amministratori e dirigenti**:

- Verifica della sussistenza di eventuali condizioni ostative (inconfiribilità o incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013), di situazioni di conflitto di interesse, o di altre cause impeditive;
- Verifica di eventuali precedenti penali.

L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni di cui al D.P.R. 445/2000.

#### **8.5.5 Misure di rotazione**

La rotazione del personale prevista dalla normativa anticorruzione è considerata quale misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione. L'alternanza riduce il rischio che un dipendente, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività, servizi, procedimenti e instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate.

In generale la rotazione rappresenta anche un criterio organizzativo che può contribuire alla formazione del personale, accrescendo le conoscenze e la preparazione professionale del lavoratore.

**Tuttavia, sia il PNA, sia le Linee Guida ANAC adottate con Determina 1134/2017, precisano che la rotazione è misura che non sempre si può realizzare, specie nelle realtà come Sito S.p.A.**

La Società si impegna comunque ad adottare misure per evitare che il soggetto non sottoposto a rotazione abbia il controllo esclusivo dei processi, specie di quelli più esposti al rischio di corruzione e a sviluppare altre misure organizzative di prevenzione che sortiscano un effetto analogo a quello della rotazione, a cominciare, ad esempio, da quelle di trasparenza.

In particolare si farà in modo che:

- vi sia sempre un'interlocuzione tra più soggetti nei singoli processi e nelle decisioni conseguenti;
- le attività si sviluppino attraverso una corretta articolazione dei compiti e delle competenze.

### ***8.5.6 Selezione del personale***

Sito S.p.A adotta le misure necessarie ad adeguare la selezione del personale alla norme di legge e alla specifica procedura adottata.

## 8.6 Gli adempimenti in materia di trasparenza in S.I.T.O S.p.A.

La disciplina della trasparenza – di cui alla L. 190/2012 e al d.lgs. 33/2013 – rappresenta parte essenziale dell'attività di prevenzione della corruzione.

### 8.6.1 Principi generali della trasparenza in S.I.T.O S.p.A.

In quanto ente di diritto privato in controllo pubblico, S.I.T.O SPA è sottoposta alle regole sulla trasparenza di cui alla L. 190/2012 e al d.lgs. 33/2013.

In particolare la Società è tenuta:

- Alla **pubblicazione** dei dati richiesti dal d.lgs. 33/2013 e s.m.i;
- Alla realizzazione e all'aggiornamento della **sezione "Amministrazione/Società trasparente"** nel proprio sito internet;
- Alla previsione di una **funzione di controllo e monitoraggio** dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione;
- All'organizzazione di un sistema che fornisca **risposte tempestive** ai cittadini (c.d. **accesso civico**), anche alla luce delle modifiche apportate dal d.lgs. 97/2016 (c.d. **accesso civico generalizzato**).

Il presente Piano sistematizza le seguenti attività, alla cui realizzazione concorrono, oltre al Responsabile per la corruzione e trasparenza, tutti gli uffici dell'ente e i relativi responsabili:

- Iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità;
- Definizione di misure, modi e iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione;
- Definizione di misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi di cui all'art. 43, comma 3, d.lgs. 33/2013;
- Definizione di specifiche misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza.

S.I.T.O. S.p.A. è consapevole che la trasparenza rappresenta un fine, i cui contenuti sono indicati dalla normativa applicabile, ma le cui forme dovranno svolgersi ed evolversi in funzione della concreta attività della Società, delle valutazioni e del monitoraggio sulla effettiva realizzazione degli scopi prefissati.

### 8.6.2 Società Trasparente

Per la predisposizione delle misure volte ad una corretta attuazione della trasparenza all'interno della Società, il RPCT ha coinvolto i seguenti uffici:

- Ufficio tecnico
- Ufficio Amministrazione

L'obiettivo è quello di adempiere agli obblighi di pubblicazione e aggiornamento dei dati nella sezione "Società trasparente".

In particolare, si individua nella persona del **Sig. Mirabelli Massimiliano**, responsabile informatico, il soggetto che si occupa della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati.

La Società per il tramite del RPCT e dei referenti eventualmente individuati pubblica i dati secondo le scadenze previste dalle legge e, laddove non sia presente una scadenza, si attiene al principio di *tempestività* ossia in tempo utile a consentire ai portatori di interesse di esperire tutti i mezzi di tutela riconosciuti dalla legge.

Rimangono ferme le competenze dei singoli responsabili di Area relativamente all'adempimento di pubblicazione previsti dalle normative vigenti. Tuttavia, il Responsabile dell'Area non risponde dell'inadempienza se dimostra al RPCT che tale inadempimento è dipeso da cause a Lui non imputabili.

#### **a) Dati e informazioni oggetto di pubblicazione**

SITO S.p.A. è tenuta a costituire sul proprio sito web una apposita Sezione, denominata "Società trasparente", in cui pubblicare i dati e le informazioni ai sensi del d.lgs. 33/2013.

Per l'organizzazione dei diversi "link" si fa riferimento alla tabella predisposta dall' ANAC in allegato alla delibera n. 1134/2017, seppur compatibilmente alla struttura organizzativa e alle attività svolte dalla SITO.

L'ANAC precisa che il criterio della "compatibilità" va inteso come necessità di trovare adattamenti agli obblighi di pubblicazione in ragione delle peculiarità organizzative e funzionali delle diverse tipologie di enti, e non in relazione alle peculiarità di ogni singolo ente.

#### **b) Attestazione obblighi di trasparenza**

L'art. 14 co. 4 lett. g) del DLgs. 150/2009 e l'art. 1 co. 8-bis della L. 190/2012 prevedono un'attestazione del corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione da effettuarsi ad opera degli Organismi interni di valutazione (OIV).

Fin dalle prime linee guida ANAC in materia di anticorruzione e trasparenza per società ed enti diversi dalla P.A. (Determina 8/2015), ci si è interrogati sulla applicabilità di tale adempimento nelle realtà prive di OIV. Le più recenti linee guida (determina n. 1134/2017) ritengono che gli enti sprovvisti di OIV debbano attribuire tali compiti, sulla base di valutazioni di tipo organizzativo, "all'organo interno di controllo reputato più idoneo ovvero all'Organismo di Vigilanza (OdV) (o ad altro organo a cui siano eventualmente attribuite le relative funzioni), i cui riferimenti devono essere indicati chiaramente nel sito web all'interno della sezione Società Trasparente".

Ancor più di recente, la delibera ANAC n. 141 del 21 febbraio 2018 ha fornito indicazioni più specifiche per tale attestazione. Va evidenziato, in particolare, che tale ultima delibera precisa che "nel caso in cui l'ente sia privo di OIV, o organismo con funzione analoghe, l'attestazione e la compilazione della griglia di rilevazione è

effettuata dal RPCT, specificando che nell'ente è assente l'OIV o organismo con funzioni analoghe e motivandone le ragioni".

Tali opzioni rispondono in parte alle obiezioni sollevate rispetto alla possibile individuazione dell'Organismo di vigilanza come responsabile per l'attestazione. Questo è, infatti, nominato ai sensi del D.Lgs. 231/2001 con compiti e requisiti professionali che – se in parte si possono collegare alla tematica della prevenzione della corruzione – esulano, però, decisamente da una effettiva possibilità di verifica rispetto alla completezza dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria. Inoltre, tale Organismo è generalmente composto totalmente o in parte da soggetti esterni all'ente, la cui responsabilità è confinata sul piano contrattuale relativo all'incarico ricevuto.

Ai fini dell'adempimento può essere utile ricordare che esistono dei modelli per l'attestazione, allegati alla delibera ANAC n. 141/2018. Si tratta innanzitutto di una "Griglia di rilevazione", suddivisa per tipologia di ente con riferimento ai relativi obblighi e pubblicata sul sito dell'Autorità nazionale anticorruzione. Sono, inoltre, pubblicati una "Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi analoghi" e un documento contenente i "Criteri di compilazione della Griglia di rilevazione".

Le attestazioni, complete della griglia di rilevazione e della scheda di sintesi, dovranno essere messe on line entro la fine del mese di aprile nella sezione "Amministrazione trasparente" o "Società trasparente", nella sottosezione "Controlli e rilievi sull'amministrazione - Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe - Attestazione".

Si precisa che in SITO S.p.a. è stato incaricato il medesimo RPCT, Dott.ssa Laura Molinaro, di redigere la predetta attestazione.

### **c) Trasparenza e privacy**

La trasparenza necessita di un coordinamento e di un bilanciamento con il principio di riservatezza e di protezione dei dati sensibili visto anche ad esempio l'ampliamento, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 33/2013, come riformato dal d.lgs. 97/2016, della possibilità di consultazione dei dati relativi alle "pubbliche amministrazioni" da parte di cittadini.

Il legislatore ha previsto precisi limiti a tale "accesso civico" (di cui si tratterà più approfonditamente nel prossimo paragrafo) per evitare che i diritti fondamentali alla riservatezza e alla protezione dei dati possano essere gravemente pregiudicati da una diffusione, non adeguatamente regolamentata, di documenti che riportino delicate informazioni personali. Infatti occorre considerare i rischi per la vita privata e per la dignità delle persone interessate che possono derivare da obblighi di pubblicazione sul web di dati personali non sempre indispensabili a fini di trasparenza.

In particolare, l'aggiornamento 2018 del Piano Nazionale Anticorruzione dedica un paragrafo ai rapporti tra la trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013 e l'attuazione del Regolamento Ue 679/2016 (GDPR), nonché ai rapporti tra Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT) e il Responsabile per la protezione dei dati (DPO), la cui nomina è obbligatoria in tutti gli enti pubblici e in molti enti controllati dalla P.A.

L'ANAC precisa che l'art. 2-ter del DLgs. 196/2003, introdotto dal nuovo DLgs. 101/2018, in continuità con il previgente art. 19 del Codice Privacy, dispone al comma 1 che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri "è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento".

Occorre, pertanto, che le pubbliche amministrazioni e gli altri enti, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel DLgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione; e che tale pubblicazione avvenga, comunque, nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento Ue 679/2016. Il medesimo d.lgs. 33/2013 all'art. 7 bis, co. 4, dispone inoltre che «*Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione*».

### **8.6.3 Accesso civico**

La disciplina relativa all'accesso civico prevede tale istituto allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche nonché di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico; per questi motivi prevede che chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-*bis* del d.lgs. 33/2013 stesso.

Per tale ragione, la Società mette a disposizione il seguente indirizzo mail pubblicato sull'apposita sezione del proprio sito internet: [sitospa@pec.it](mailto:sitospa@pec.it)

L'art. 5 come riformato dal d.lgs. 97/2016 prevede che chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-*bis*.

Per quanto riguarda i limiti all'accesso civico, il legislatore al sopracitato art. 5-*bis* d.lgs. 33/2013 prevede che, fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati (ai sensi dell'articolo 5-*bis*, comma 2) è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso.

Inoltre l'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

- a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
- b) la sicurezza nazionale;
- c) la difesa e le questioni militari;
- d) le relazioni internazionali;
- e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
- g) il regolare svolgimento di attività ispettive.

L'accesso è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

- a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia<sup>4</sup>;
- b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
- c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

È escluso altresì nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge.

La normativa prevede comunque che se i suddetti limiti riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti.

L'esercizio del diritto non è sottoposto invece ad alcuna limitazione dal punto di vista soggettivo del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con una motivazione espressa da comunicarsi al richiedente e agli eventuali controinteressati nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza.

Per un ausilio alla corretta applicazione della normativa, si segnalano le Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico, Determinazione ANAC n. 1309 del 28/12/2016.

---

<sup>4</sup> Si veda il paragrafo "Trasparenza e privacy".

### **8.7 Codice di comportamento**

In relazione al Codice di comportamento previsto dalla normativa, è possibile fare riferimento al Codice Etico adottato dalla Società. Questo viene monitorato anche alla luce della disciplina in materia di prevenzione della corruzione.

## 8.8 Formazione

Al fine di garantire una generale diffusione della cultura della legalità, S.I.TO S.p.A. assicura specifiche attività formative rivolte al personale dipendente, anche a tempo determinato o avente incarichi di natura occasionale, in materia di trasparenza, pubblicità, integrità e legalità.

Sotto questo profilo, l'attività formativa verrà svolta di intesa con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza e con l'Organismo di Vigilanza. I relatori potranno essere gli stessi componenti dell'Organismo di Vigilanza, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza e professionisti o docenti esterni. La formazione, adeguatamente documentata con firme di presenza, avverrà con incontri collettivi e per singole aree di attività. Oggetto della formazione saranno le seguenti materie:

- i reati contro la pubblica amministrazione (elemento oggettivo, dolo e colpa, cause di giustificazione, sanzioni);
- le disposizioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- le interazioni tra la disciplina della prevenzione della corruzione (L. 190/12) e la disciplina in materia di responsabilità amministrativa degli enti (d.lgs. 231/2001);
- il Modello di Organizzazione e di Gestione ex d.lgs. 231/2001, le procedure ed il Piano di Prevenzione della Corruzione;
- il Codice Etico;
- il Codice dei contratti Pubblici (d.lgs. 50/2016), in particolare per l'Ufficio Tecnico;
- norme sulla trasparenza;
- il processo di accertamento dei reati e la disciplina di tutela del dipendente che segnala illeciti di cui è a conoscenza.

Sarà compito del RPCT pianificare tale attività formativa: contenuti, tempistica, destinatari, verifiche ed eventuale programmazione di percorsi formativi aggiuntivi obbligatori per il personale allocato in aree/servizi esposti a maggiore rischio di corruzione.

In particolare, detti interventi formativi sono finalizzati a far conseguire ai destinatari una piena conoscenza di quanto previsto dal PPC.

Un'attenzione primaria deve, inoltre, essere dedicata alla formazione del RPCT stesso, nonché di quei soggetti competenti per le attività maggiormente esposte al rischio di corruzione.

Nei contratti con i fornitori, consulenti e collaboratori sarà prevista apposita clausola di presa visione e condivisione dei principi contenuti nel Piano stesso.

### **8.9 Flussi informativi e tutela dei “whistleblowers”**

Per il corretto svolgimento dell’attività di monitoraggio e per l’efficace attuazione delle misure di prevenzione previste nel presente Piano, i flussi informativi da e verso il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza rappresentano un elemento centrale.

Costui potrà richiedere informazioni al Consiglio di amministrazione, alla Società di Revisione e ai diversi responsabili che verranno debitamente archiviate.

Stante la comunanza di competenze e mansioni attribuite, gli strumenti di operatività dell’Organismo di Vigilanza – di cui al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – potrebbero essere mutuati dal Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza nello svolgimento della propria attività.

Ciascun soggetto destinatario delle misure previste dal presente Piano potrà, inoltre effettuare segnalazioni, in buona fede e nell’interesse dell’integrità della Società.

Non saranno accettate segnalazioni anonime, ma sarà garantita la riservatezza e l’anonimato del segnalante – nei limiti consentiti dalla legge – al fine di evitare ogni conseguenza potenzialmente discriminatoria nei suoi confronti. Si precisa che il 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la L. 179/2017 contenente disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato (tutela del “whistleblowing”), a cui la Società si conformerà integralmente.

A tali fini, il RPCT, nello svolgimento della propria attività, si è dotato di una casella di posta elettronica dedicata, esclusivamente consultabile dal responsabile e/o dai soggetti da questo espressamente delegati. Tale mezzo consentirà anche di dare attuazione a quanto previsto dalla normativa in materia di whistleblowing, L. 179/2017, e dalle Linee Guida ANAC in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti – n. 8/2015).

A questo proposito si dà atto che l’ANAC mette a disposizione un software dedicato alla ricezione delle segnalazioni di illeciti da parte del personale dipendente, quale strumento che consente l’anonimizzazione del mittente e la possibilità di dialogare in forma anonima e tutelata tra il mittente e il RPCT (si veda Comunicato Presidente ANAC del 15/01/2019). La Società valuterà la possibilità di adottare questo sistema.

Specifiche sanzioni disciplinari potranno essere attuate sia nei confronti di chi non si attiene alle regole di riservatezza previste dalla nuova normativa, sia per chi effettui segnalazioni infondate con dolo o colpa grave.

### **8.10 Sistema disciplinare**

Il sistema disciplinare previsto nella Parte Generale del Modello Organizzativo si applica anche alle violazioni del Piano per la prevenzione della corruzione.